

## SICUREZZA

### Documento di Valutazione dei Rischi e valutazione dei rischi "subito"

In risposta a una procedura di infrazione dell'Unione Europea, la Legge Europea-bis n. 161/2014, a partire dal 25.11.2014, modificherà gli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008, sulla valutazione dei rischi, in particolare intervenendo sui 90 giorni che il decreto prevede per l'elaborazione del DVR.

D.Lgs.81/08	D.Lgs. 81/08 modificato dalla L.161/2014
<b>Costituzione nuova impresa:</b> fare immediatamente la valutazione dei rischi e redigere Documento di valutazione dei rischi entro 90 giorni	<b>Costituzione nuova impresa:</b> fare <u>immediatamente</u> la valutazione dei rischi e redigere Documento di valutazione dei rischi
<b>Modifiche aziendali:</b> fare immediatamente valutazione dei rischi ed entro 30 giorni rielaborare il Documento di valutazione dei rischi.	<b>Modifiche aziendali:</b> fare <u>immediatamente</u> la valutazione dei rischi e rielaborare il Documento di valutazione dei rischi

Nel dettaglio :

- **all'articolo 28 comma 3- bis** :«In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento dei seguenti obblighi (art. 28, comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e comma 3) e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:
  - b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione dei rischi ;
  - c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  - d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  - e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  - f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.La valutazione deve immediatamente contenere anche le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi, contenute nei titoli del decreto 81, successivi al I, relativi ai rischi specifici.
- **all'articolo 29, comma 3**: «Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. »

**Sanzioni** previste dal D.Lgs.81/08:

- E' punito con l'ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro il datore di lavoro che adotta il documento di valutazione dei rischi in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.

**Per richiedere un preventivo è possibile compilare ed inviare ad ASQ SRL (società del sistema CNA che si occupa di Sicurezza/Ambiente) il modello allegato.**